

GL 0HUFROHG u

VHWWHP EUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
2	Italia Oggi	28/09/2022	<i>Opere pubbliche Pnrr bloccate dalle norme (M.Longoni)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
34	Il Sole 24 Ore	28/09/2022	<i>Visto di conformita': non convince la sentenza del Tar Puglia</i>	4
33	Italia Oggi	28/09/2022	<i>Crediti, rischio asseverazioni (G.Mandolesi/G.Stancati)</i>	5
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1+8	Il Sole 24 Ore	28/09/2022	<i>Bonus ricerca, albo di esperti e bollino in cinque punti (C.Fotina)</i>	6
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	28/09/2022	<i>La flessibilita' non e' sufficiente per navigare sui mercati (P.Bricco)</i>	8
2	Il Sole 24 Ore	28/09/2022	<i>Domani la Nadev, il Pil 2022 arriva a +3,2% (G.Trovati)</i>	12
Rubrica Altre professioni				
33	Il Sole 24 Ore	28/09/2022	<i>Censura al notaio che dimentica l'Irpef (P.Maciocchi)</i>	13
Rubrica Professionisti				
38	Italia Oggi	28/09/2022	<i>Compensi, l'ordine puo' aiutare il giudice (M.Damiani)</i>	14
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	28/09/2022	<i>Pnrr, arriva l'assegno da 21 miliardi. Draghi accelera sulla terza tranche (B.Romano/G.Trovati)</i>	15

L'ANALISI

Opere pubbliche Pnrr bloccate dalle norme

Uno dei temi centrali che impegnerà il nuovo governo sarà il rispetto dei tempi di attuazione del Pnrr. Il governo Draghi è riuscito a portare quasi a compimento la prima parte del lavoro, quella delle riforme. Ma se il 2022 è stato l'anno delle riforme, il 2023 sarà l'anno dei target, cioè dei cantieri, della realizzazione delle opere. E si tratta della parte più impegnativa. La Corte dei conti aveva già lanciato l'allarme nel luglio scorso sulla possibilità che le pubbliche amministrazioni fossero in grado di gestire l'ondata di spesa pubblica collegata con i fondi del Pnrr. Già nel 2021 c'è stata una realizzazione pari solo al 37,2% di quanto ipotizzato.

DI MARINO LONGONI

delle persone con disabilità, dell'esigenza di inclusione e trasparenza, tutte sacrosante e legittime esigenze, ma che comportano la necessità di redigere apposite relazioni, dichiarazioni, di inseguire specifiche premialità ed evitare sanzioni in capo ai funzionari negligenti. Un incubo.

Altro esempio, di pochi giorni fa: di fronte alla urgenza assoluta di installare un rigassificatore a Piombino per ovviare all'embargo

La colpa non è dei burocrati ma di chi scrive leggi demenziali

In effetti, è difficile rendersi conto del ginepraio normativo da districare per realizzare qualsiasi opera pubblica. Numerosi provvedimenti del governo Draghi hanno cercato di semplificare questa selva oscura, ma invece di semplificare in alcuni casi è aumentata la complessità. Per esempio, quando si è cercato di facilitare le assunzioni necessarie per l'attuazione del Pnrr non si è potuto non tener conto dell'esigenza delle pari opportunità, della tutela

sul gas, è stato necessario, tra gli altri adempimenti ultrasemplificati, riunire intorno ad un tavolo i 32 (trentadue) rappresentanti degli enti che devono dare il parere sull'installazione dell'impianto, e c'è stato chi (il ministero dei beni culturali) ha avuto il coraggio di contestare che il colore dell'imbarcazione non fosse in armonia con quello del paesaggio. Vuoi mettere? Meglio un inverno al freddo che un rigassificatore grigio. Sono solo due piccoli esempi per illustrare come la pubblica amministrazione non sia attrezzata culturalmente per i tempi stretti del Pnrr. Quindi sarà molto, molto difficile evitare ritardi anche clamorosi. Con conseguenze tutte da verificare, anche in termini finanziari.

—© Riproduzione riservata—

IMPROVE YOUR ENGLISH

Nrrp public works blocked by laws

The new government will be busy keeping to the Nrrp timetable. It's crucial. The Draghi Cabinet nearly completed the reforms, the first part of the job. 2022 is the year of the reforms, while 2023 will be the year of targets: construction sites and the realisation of the works.

And it's the most challenging part. In July, the Court of Auditors had already expressed alarm about the ability of public administrations to handle the wave of public spending related to Nrrp funds. In 2021, they did only 37,2% of the plans.

Indeed, it's challenging to realise the legal quagmire to untangle for any public work. Multiple measures of the Draghi Cabinet have tried to clean the dark forest.

However, in some cases, the complexity has increased. For example, when the government attempted to cut red tape to hire new public servants to implement the Nrrp, they had to consider equal opportunities, the protection of persons with disabilities, inclusion and transparency.

They are all sacrosanct and

legitimate conditions but require special reports and declarations, pursuing specific rewards, and avoiding penalties for negligent officials. A nightmare.

A few days ago, we had another example. The government decided to urgently install a regasifier in Piombino to face the absolute urgency to obviate the gas embargo. Among other ultra-simplified formalities, it was necessary to gather around a table 32 (thirty-two) representatives of the bodies that must give their opinion on the installation.

The fault doesn't lie with bureaucrats but with legislators writing insane laws


Someone even dared (the Ministry of Culture) to

argue that the vessel's colour wasn't in harmony with the landscape. Better a winter in the cold than a grey regasifier.

They are just two small examples of how the public administration isn't culturally equipped for the Nrrp tight timetable. It will be challenging to avoid glaring delays. But, the consequences aren't obvious, especially in financial terms.

Traduzione di Carlo Ghirri

—© Riproduzione riservata—



Visto di conformità: non convince la sentenza del Tar Puglia

Falcone: l'inclusione dei Tributaristi qualificati e certificati di cui alla Legge n. 4/2013 tra i soggetti ammessi al rilascio del visto deriva anche da un'interpretazione della norma conforme al diritto europeo

"Sarà il Consiglio di Stato a rendere giustizia sulla questione per la quale proporremo immediato appello" ha ribadito il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone commentando a caldo la sentenza del Tar Puglia n 1192/2022, emessa a seguito di ricorso presentato da un'associata, assistita e difesa dall'associazione, avverso il provvedimento di diniego di abilitazione all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali da parte dell'Agenzia regionale delle entrate.

Il copioso ricorso era incentrato principalmente su due motivazioni:

- 1) l'inesistenza di una riserva professionale di legge assoluta e specifica per le professioni ordinarie;
 - 2) la palese violazione della Direttiva UE n. 958/2018 sul test di proporzionalità, recepita in Italia col decreto legislativo n. 142/2020, con richiesta di disapplicazione della normativa nazionale.
- "Il giudice amministrativo, inopinatamente ed in contrasto con le norme di legge in materia, ha ritenuto sussistere una riserva a favore dei professionisti ordinistici, quando invece la legge già riconosce l'abilitazione per l'apposizione del visto di conformità anche ai periti ed esperti iscritti al ruolo camerale tributi al 30.9.93 nonché ai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. continua Falcone - Questa interpretazione contrasta sia con l'ordinamento interno sia con quello

europeo. Infatti, dalle norme nazionali in materia non si evince una riserva specifica di attività professionale e in ogni caso l'eventuale riserva non è stata valutata sulla base del test di proporzionalità di cui alla direttiva UE n. 958/2018".

Già la direttiva 2005/36/CE obbligava gli Stati membri ad attuare un processo di valutazione reciproca circa la proporzionalità dei requisiti per l'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate, i cui risultati hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che gli Stati membri devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell'esame di tali requisiti a tutti i livelli di regolamentazione.

Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro autonomo e all'esercizio di queste, è stata quindi adottata la direttiva UE 2018/958, recepita in Italia col decreto legislativo n. 142/2020, con il fine di "stabilire le norme per le valutazioni della proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo la trasparenza e un elevato livello di tutela dei

consumatori."

Secondo il combinato disposto dei considerando n.12 e 15 "Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la proporzionalità di tali disposizioni" e "Un riesame della proporzionalità di un provvedimento nazionale restrittivo nell'ambito delle professioni regolamentate deve essere basato non solo sull'obiettivo di tale provvedimento nazionale al momento della sua adozione, ma anche sui suoi effetti valutati dopo la sua adozione. La valutazione della proporzionalità del provvedimento nazionale deve essere basata sugli sviluppi sopravvenuti nel settore della professione regolamentata successivamente all'adozione del provvedimento".

Ne discende che l'inclusione dei

tributaristi, qualificati e certificati di cui alla Legge n. 4/2013, tra i soggetti ammessi al rilascio del visto deriverebbe anche da un'interpretazione della norma conforme al diritto europeo.


Del resto, l'obbligo di interpretazione conforme, ribadito in maniera costante dalla giurisprudenza europea, impone al Giudice nazionale di interpretare la norma sottoposta

al suo esame alla luce della lettera e dello scopo della normativa europea di riferimento, e ciò tanto nel caso in cui la norma esaminata costituisca diretta attuazione della direttiva quanto nel caso in cui la norma sia antecedente la direttiva medesima.

Il Giudice nazionale è chiamato, quindi, a valutare che tutto il diritto nazionale sia applicato in modo tale da non porsi in contrasto con i risultati che la normativa europea intende raggiungere.

Ma, a fronte di queste obiezioni, dettagliatamente espone nel ricorso, nulla si argomenta nelle motivazioni della sentenza del Tar Puglia nonostante il Consiglio di Stato nella recente sentenza n.5871/2022, dello scorso luglio, ha escluso l'esistenza di una riserva professionale ritenendo non eludibile il test di proporzionalità. Nella motivazione, contrariamente a quanto ignorato dal Tar Puglia, i giudici del Consiglio di Stato hanno, infatti, richiamato espressamente il test di proporzionalità di cui al d.lgs. n.142/2020 che prevede una valutazione sulla legittimità di qualsiasi forma di riserva professionale e ritenendo quindi qualunque forma di tutela corporativa in contrasto col diritto europeo.

"Convinta di questi principi la Lapet continuerà ad assistere e difendere gratuitamente gli associati, in tutte le opportune sedi nazionali ed europee, affinché possano concretamente attuarsi le disposizioni del citato decreto legislativo n. 142/2020 relative al test di proporzionalità" ha concluso il Presidente Falcone.



Roberto Falcone, Presidente nazionale Lapet



A cura dell'Ufficio Stampa **Lucia Basile**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET
Associazione legalmente riconosciuta
Sede nazionale: Via Sergio I 32 - 00165 Roma
Tel. 06 63 71 274 - Fax 06 39 63 89 83
www.iltributarista.it - info@iltributarista.it



Irrilevante che la norma non imponesse il rispetto di parametri legati ai costi degli interventi

Crediti, rischio asseverazioni

In mancanza della congruità il bonus diventa incredibile

DI GIULIANO MANDOLESI
 E GIANLUCA STANCATI

Rischio asseverazioni "ora per allora" per i crediti da sconto in fattura relativi ai bonus edilizi sorti prima dell'antifrode. Qualora vi sia il difetto della congruità, i bonus in mano al fornitore diventano di fatto incredibili, nonostante il fatto che la normativa, prima dell'introduzione dei vincoli antifrode del dl 157/2021, non richiedesse il rispetto di parametri legati ai costi degli interventi.

Con un emendamento introdotto in sede di conversione del dl 115/2022, il decreto aiuti bis, il legislatore ha previsto nei casi di operazioni di sconto in fattura per crediti sorti prima dell'antifrode la limitazione della responsabilità solidale per un eventuale cessionario (le banche) ove il fornitore acquisisca "ora per allora" asseverazioni ed attestazioni. Tuttavia, per i crediti da sconti in fattura sorti prima delle misure ex dl 157/2021 la mancata congruità dei costi non può automaticamente

compromettere la possibilità per i fornitori di cederli ai soggetti qualificati, in quanto non si tratta di parametro normativo basato sulla disciplina al tempo applicabile.

Questa considerazione consente di calibrare ulteriormente la portata delle modifiche al regime di responsabilità cessionari, con particolare riferimento alle previsioni che concernono la circolazione di crediti venuti ad esistenza quando era inoperante l'obbligo di visto ed asseverazione. Come si è già rilevato (*Italia Oggi* del 23 settembre) tale regime, che circoscrive il concorso ai casi di dolo o colpa grave all'acquisizione postuma di visto/asseverazione, andrebbe ragionevolmente riferito alle operazioni non ancora perfezionate, rispetto alle quali il cessionario (specie quello "qualificato") possa esercitare una prerogativa negoziale, condizionandone la conclusione al buon esito di detti controlli ed al riscontro delle relative evidenze documentali.

Negli altri casi (operazioni già perfezionate), l'estremo zelo

nell'acquisire visto/asseverazione non dovrebbe avere come contrappeso il disconoscimento della diligenza ove il cessionario abbia, per altri versi, svolto idonei controlli. In questa prospettiva, oltre a ribadire che la due diligence svolta suo tempo è funzionalmente assimilabile al "visto virtuale" rilasciato ora per allora, vale la pena interrogarsi sull'altro fronte di verifica che resterebbe scoperto, cioè quello di congruità delle spese sostenute per gli interventi. Trattasi di aspetti profondamente diversi, in quanto solo nel

primo caso (visto/due diligence) si tratta di compiere un'analisi che, sulla base della documentazione nella specie rilevante, è rivolta a verificare l'esistenza dei presupposti che fondano l'agevolazione (in base alle regole vigenti pro tempore). Di contro, la congruità, originariamente prevista per il solo SuperBonus, ha formato oggetto di adempimento

obbligatorio a valere sui crediti dal 12 novembre 2021, dunque solo da questo spartiacque temporale siamo di fronte ad un elemento che condiziona la possibilità di cedere i tax credit. Mentre per i futuri acquisti il cessionario tenderà a soddisfare quanto richiesto per la limitazione di responsabilità, rispetto ai crediti già acquistati invece dovrebbe valere il concetto per cui la mancanza dell'asseverazione non è di per sé lesiva della dovuta diligenza.

Addirittura, ove ci si attivasse per reperire ora per allora le asseverazioni, un eventuale riscontro negativo potrebbe al più assurgere a sintomo di "vizio del credito", fermo restando che un giudizio complessivo sulla fondatezza del bonus dipenderebbe dal riscontro dei presupposti normativi, oltre che della concreta effettuazione dei lavori, quanto meno su base documentale. Quest'ultima considerazione consente, quindi, di affermare come un apprezzamento misurato circa la diligenza del cessionario, ove questi per qualsiasi motivo non disponga di detta asseverazione, debba ragionevolmente fondarsi sull'insieme dei controlli svolti.

© Riproduzione riservata



Innovazione

Bonus ricerca, albo di esperti e bollino in cinque punti in cinque punti

Carmine Fotina
e **Edoardo Belli Contarini**
— a pagina 8

IL FUNZIONAMENTO

Che cosa deve fare l'impresa che investe

L'impresa che ha già effettuato o intende effettuare investimenti può avvalersi della certificazione inviando una richiesta al ministero dello Sviluppo economico (Mise) nella quale dovrà indicare il soggetto certificatore indicato per le attività di certificazione e dovrà includere la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

Che cosa devono fare i certificatori

I certificatori dovranno inviare al Mise domanda di iscrizione all'albo. Devono poi completare la certificazione, includendovi almeno 5 punti precisati nel Dpcm in arrivo, e trasmetterla al ministero. Quest'ultimo potrà richiedere documentazione supplementare da fornire entro 15 giorni dalla richiesta. Se il Mise non si pronuncia in termini negativi entro i 30 giorni successivi, oppure se non richiede documenti ulteriori entro 45 giorni dalla certificazione, quest'ultima blinda l'impresa da contestazioni in quanto produce effetti vincolanti nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

Dopo il decreto preparato dal ministero di Giorgetti serviranno un provvedimento tecnico e le Linee guida



Crediti d'imposta. Pronto lo schermo per dare certezza alle imprese che vogliono utilizzare i bonus per gli investimenti in ricerca e lo sviluppo



Bonus ricerca, albo di esperti e bollino in cinque punti

Innovazione. La bozza del Dpcm sulla certificazione degli investimenti: in campo professionisti, competence center, digital hub, università. I punti da attestare: dalle competenze al progetto

Carmine Fotina

ROMA

È pronto lo schermo ideato dal governo per dare certezza alle imprese che intendono sfruttare i crediti di imposta per la ricerca e sviluppo. C'è una bozza del Dpcm preparato dal ministero dello Sviluppo economico (ora all'esame del ministero dell'Economia per il concerto) che istituisce l'albo dei certificatori e definisce al tempo stesso i contenuti della certificazione che può mettere le aziende al riparo dalle frequenti contestazioni dell'Agenzia delle entrate.

I crediti di imposta interessati dal Dpcm sono quelli in vigore per gli investimenti in R&S; innovazione tecnologica; design e ideazione estetica; innovazione per obiettivi 4.0 e di transizione ecologica. Potranno iscriversi all'Albo del ministero dello Sviluppo (Mise) le persone fisiche già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici. Purché nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, di cui nella domanda devono essere indicati i riferimenti. Sono ammesse anche le società di capitali specializzate in consulenza alle imprese in questo campo, sempre con il vincolo dei 10 progetti già valutati. E poi i Competence center e i centri di trasferimento tecnologico 4.0, gli European digital innovation hub, le università e gli enti

pubblici di ricerca, per i quali il decreto precisa che l'obbligo dei 10 progetti valutati si applica «in quanto compatibili». Un ventaglio di certificatori, dunque, particolarmente ampio.

Potranno richiedere la certificazione i soggetti che hanno già effettuato o che intendono effettuare investimenti, facendo richiesta direttamente al Mise tramite un modello che sarà definito con un successivo decreto direttoriale. Questo stesso provvedimento dovrà contenere le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori e dovrà stabilire le procedure, sempre online, attraverso le quali dovrà essere inviata al Mise la certificazione.

Il Dpcm elaborato dal ministero guidato da Giancarlo Giorgetti precisa che la certificazione dovrà contenere almeno cinque punti. Si parte dalle informazioni sulle capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa, per attestarne l'adeguatezza rispetto agli investimenti. Poi si passa alla descrizione dei progetti o sottoprogetti in corso o programmati. Si entra poi nello specifico con le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere al credito d'imposta. Occorre includere anche una dichiarazione con cui il certificatore assicura di non versare in situazioni di conflitto di interesse e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti con l'impresa certificata. Il quinto punto riguarda ulteriori elementi descrittivi utili all'attività di vigilanza e controllo da parte del Mise

e dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 4 del Dpcm disciplina la vigilanza da parte del Mise, che dovrà effettuare verifiche a campione e potrà richiedere al certificatore documentazione supplementare (tecnica oppure contrattuale e contabile) da fornire entro 15 giorni dalla richiesta. Se il Mise non si pronuncia in termini negativi entro i 30 giorni successivi, oppure se non richiede documenti ulteriori entro 45 giorni dalla certificazione, quest'ultima blinda l'impresa da contestazioni in quanto produce effetti vincolanti nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

L'operazione "salva bonus" del governo non è comunque conclusa, ci sono diversi passaggi ancora da completare e bisognerà accelerare per non lasciare gli investitori nell'incertezza. Innanzitutto il Dpcm (previsto dal decreto "semplificazioni fiscali" e inizialmente atteso entro il 22 luglio) deve essere controfirmato dal ministro dell'Economia e dal presidente del Consiglio, andare alla Corte dei conti ed entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Occorre poi il decreto direttoriale con gli aspetti di dettaglio prima citati e soprattutto, entro il 31 dicembre 2022, il Mise deve pubblicare le Linee guida integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e «il loro aggiornamento per tenere conto dell'evoluzione della prassi interpretativa». Le Linee guida potranno anche prevedere schemi di certificazione specifici per tipologie di investimenti e settori economici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

